



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |         |                       |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | GUIDA    | ANTONIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PREZIOSO | MICHELE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | VARRONE  | LUCA    | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12001/2017  
depositato il 18/10/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0712009012836. 7 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120100111484 3 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110100726 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120120034471 1 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0712012007778. 1 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120120123076 2 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120130078914 3 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120140089829 ASSENTE

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI  
VIA GRAEZER 14 00100 ROMA

difeso da:

NAPOLI

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

ISA

*Amile*

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 12001/2017

UDIENZA DEL

26/01/2018 ore 09:00

N° 918

PRONUNCIATA IL:  
26 GEN 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31 GEN 2018

Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA  
COURT OF APPEALS  
COURT OF APPEALS

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 12001/2017

UDIENZA DEL

26/01/2018 ore 09:00

(segue)

difeso da:

ISA

*Anile*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

già liquidatore e socio accomandatario della società " s.a.s di & C.", e , già socio accomandante della suindicata società, a mezzo del loro procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, impugnavano n. 8 estratti di ruolo, datati 23/06/2017, contenenti le cartelle di pagamento n. 07120090128363 00, per Tarsu, anno 2008; n. 07120100111484 000, per Tarsu, anno 2009; n. 071201101007263 00, per Tarsu, anno 2010; n. 07120120077781 00, per Tarsu, anno 2011; n. 0712013007891 000, per Registro canone abbonamento radioaudizioni, anno 2008; n. 07120120034481 00, per Sanzioni pecuniarie, anno 2009; n. 071201201230 000, per Sanzioni amministrative, anno 2009 e n. 07120140089821 000, per Tassa automobilistica, anno 2009.

La parte ricorrente rappresentava che, in data 30 gennaio 2013, la società " s.a.s di I & C." cessava la propria attività, ed in data 6/05/2013 la stessa veniva cancellata dal Registro delle imprese di Napoli. Precisavano che le cartelle di pagamento non erano mai state notificate; che, in data 12/06/2017, chiedevano un finanziamento alla società "Compass" per l'acquisto di un televisore, di conseguenza venivano a conoscenza dell'esistenza di presunti debiti erariali vantati nei loro confronti dall'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.; che, in data 23/06/2017, chiedevano ed ottenevano copia degli estratti di ruolo; che avevano interesse ad agire, come previsto dall'art. 100 del c.p.c., in quanto soci della estinta società e dallo status di potenziali responsabili per le obbligazioni sociali. Infine, richiamavano la nuova disciplina del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175, e l'art. 2495, secondo comma del c.c.

Eccepivano: 1) la nullità delle cartelle di pagamento impugnate e dei ruoli in esse incorporati, per violazione degli articoli 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 6, comma 1, legge n. 212/2000, per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche; 2) la nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse incorporati per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria ivi sottesa.

Chiedevano l'annullamento delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli in esse incorporati con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio.

In difensore dei ricorrenti presentava, in data 15/01/2018, memorie di replica in risposta alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ed insisteva nell'accoglimento del ricorso. Presentava, in pari data, istanza di discussione in pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, a mezzo del suo difensore, costituitosi ritualmente con controdeduzioni si opponeva alla domanda, ed eccepiva: l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992; l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in presenza di cartelle notificate; la carenza di legittimazione attiva; la carenza di legittimazione passiva ed il valore probatorio dell'estratto di ruolo. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze di lite.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame proposto merita accoglimento. Questo Collegio, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, accoglie le richieste avanzate dai ricorrenti.

È da precisare che l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni nulla prova circa la notifica delle otto cartelle di pagamento.

Pertanto, il pagamento della Tarsu, per l'anno 2008, è prescritto considerando che il pagamento doveva essere richiesto entro l'anno 2014; il pagamento della Tarsu, per l'anno 2009, è prescritto considerando che il pagamento doveva essere richiesto entro l'anno 2015; il pagamento della Tarsu, per l'anno 2010, è prescritto considerando che il pagamento doveva essere richiesto entro l'anno

*Marile*

2016; mentre anche per il pagamento della Tarsu, per l'anno 2011, nulla è stato provato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossioni.

È da osservare che l'obbligo della dichiarazione, ai fini Tarsu, prevede che la denuncia debba essere una tantum, poiché ha effetto anche per gli anni successivi, a condizioni invariate.

In caso di mancata esatta denuncia delle aree occupate assoggettabili a tassazione, il contribuente avrebbe avuto l'obbligo, ogni anno, di ricondurre a realtà le risultanze non veritiere riportate nei ruoli comunali, trattandosi di tributo a carattere periodico (Corte Suprema di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 1334 del 21/01/2013 e Corte Suprema di Cassazione, sez. VI civile, sentenza n. 26722 del 22/12/2016).

Pertanto, le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 potevano e dovevano essere regolarizzate, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro il 20 gennaio 2009, 2010, 2011 e 2012, come prescritto dall'art. 70, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993.

Quindi, non è condivisibile l'assunto che ritiene il termine del 20 gennaio previsto dal suindicato art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993 sia quello del 20 gennaio dell'anno in corso e non dell'anno successivo ogni qualvolta l'occupazione sia iniziata tra il primo ed il diciannove gennaio; ciò in quanto tale interpretazione porterebbe a ritenere per assurdo sussistente l'obbligo dichiarativo relativo ad una occupazione iniziata il 19 gennaio di un determinato anno entro il 20 gennaio dello stesso anno, cioè un solo giorno e non, come ritenuto da pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, ciò in aperto contrasto con le disposizioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge n. 212/2000.

Infine, è da precisare che con la sentenza n. 2339 del 2016 emessa il 17/11/2016 dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite si è posto un punto fermo al contrasto di orientamenti relativi alla prescrizione delle cartelle di pagamento ed agli altri atti della riscossione.

Infatti, le cartelle notificate se non poste in esecuzione del termine di cinque anni dalla notifica si prescrivono.

Pertanto, i vari tributi iscritti a ruolo: Registro canone abbonamento radioaudizioni, Sanzioni pecuniarie, Sanzioni amministrative e Tassa automobilistica, anche se le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate, seguono la loro naturale scadenza.

Alla luce di quanto sopra, va accolto il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P. O. M.**

Accoglie il ricorso e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in complessivi Euro.700,00 di cui 200,00 per spese oltre oneri accessori.

Così deciso in Napoli il 26/01/2018

IL PRESIDENTE E RELATORE

*Arvile*